



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 08/11/2018

FATTO

In relazione ad un finanziamento assistito da cessione del quinto a valere sulle spettanze retributive stipulato con l'intermediario il 09/03/2015 ed estinto anticipatamente, il ricorrente, esperito inutilmente il reclamo, si rivolge tramite rappresentante volontario all'ABF al quale chiede la condanna dell'intermediario al pagamento della somma di denaro complessiva di € 3.049,42 a titolo di commissioni ed oneri assicurativi non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento.

Costitutosi, l'intermediario convenuto si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo: di aver già restituito al ricorrente l'importo di € 969,54 in sede di conteggio estintivo per le commissioni *recurring*; la natura *up front* delle altre commissioni; e pertanto chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota delle commissioni non maturate e dei premi assicurativi non goduti a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125 *sexies* TUB.

L'estinzione è avvenuta in corrispondenza della rata n. 24 delle 120 totali.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto affermato peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento, pur consacrato in una norma di carattere imperativo, determina non già la nullità parziale del contratto bensì la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. up front).

Il Collegio ha esaminato la documentazione contrattuale ed anche sulla scorta delle posizioni condivise dei Collegi territoriali, reputa *recurring* la commissione mandatario di accensione del finanziamento (lettera A); reputa *recurring* la commissione mandataria per la gestione del finanziamento (lettera B); reputa invece *up front* le provvigioni agente (lettera C);

Con particolare riferimento alla “commissione del Finanziatore di accensione del finanziamento”, rileva il Collegio che, alla luce degli orientamenti condivisi dai Collegi, nella formulazione contrattuale ci sono la previsione, tra le altre, della attività di “copertura dei rischi operativi limitatamente al periodo intercorrente tra l'erogazione e la decorrenza del prestito” e di “archiviazione della documentazione per il periodo normativamente previsto”. Trattasi di attività che si prolungano oltre la fase prodromica alla stipulazione del contratto e per tutta la durata dello stesso.

Con particolare riferimento alla “commissione del Finanziatore di gestione del finanziamento”, rileva il Collegio che, alla luce degli orientamenti condivisi dai Collegi, detta clausola è diretta a remunerare una serie di attività che non si esauriscono nella fase antecedente alla conclusione del contratto, bensì proseguono per tutta la durata del finanziamento.

Per queste ragioni, il Collegio ritiene il ricorso accoglibile secondo i criteri di calcolo che seguono:

commissione dell'intermediario mandatario di accensione del finanziamento $3.550,20 : 120 \times 96 =$ euro 2.840,16

commissione dell'intermediario mandatario di gestione del finanziamento $1.473,50 : 120 \times 96 = 1.178,80 -$ abbuono 969,54 = euro 209,26

Per totali 3.049,42

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.049,42.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO